



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

in composizione monocratica, in persona della ditta Paola Renata Lodolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del 20/08/2010

TVA

[REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante p.l.,
elettrivamente domiciliata in [REDACTED], Piazza [REDACTED] S, presso Pavv.
[REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa giusta procedura apposta sulle
comparsa di costituzione e risposta;

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

5

FALLIMENTO [REDACTED] SRL

covertuto in riassunzione a seguito del fallimento della [REDACTED] SRL, o
[REDACTED] (originaria parte opponente).

elettrivamente denunciato in [REDACTED] via [REDACTED] e
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusto procedura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta;

[REDACTED] già mandataria e
successivamente incorporante per fusione [REDACTED] SpA, originaria parte
opposta.

estivamente domiciliata in [REDACTED], viale [REDACTED] presso l'Avv.
[REDACTED] e rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta
procura generale alle liti.

CONVENUTI IN RIASSONZIONE

OGGETTO: opposizione ad esecuzione immobiliare RG n. 2006

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si sono
riportate ai rispettivi scritti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La [REDACTED] srl, allora titolare, ha proposto due ricorsi in
opposizione all'esecuzione immobiliare RG n. 2006, chiedendo di sospenderla la
procedura esecutiva.

Rigettata dal giudice dell'esenzione il motivo di sospensione della procedura, ed
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, la [REDACTED], ha convenuto in
giudizio [REDACTED] srl e [REDACTED] SpA, per sentire accogliere le seguenti
conclusioni:

"Piace all'On. Il Tribunale addio, *contraxis reteris*, in via preliminare:

- a) dichiarare, il difetto originario del titolo esecutivo in capo alla precedente
esecuzione per insistenza giuridica della notifica dell'azionato D.L. n. 2003
emessa dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia il 25.12.2003 e conseguente
sue intelligenze ex art. art. 6-14 c.p.c;
- b) dichiarare la mancanza dell'effettiva titolarità dei rapporti azionali con i
ricorsi per intervento depositati il 19.04.2007 in capo alla [REDACTED] S.p.A.;
- c) dichiarare, il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo in capo alla precedente
esecuzione;
- d) dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria eseguita, in favore della Banca

[REDAZIONE] S.p.A., presso la Conservatoria Immobiliare dei R.R.I.I. di Civitavecchia in data 06.03.1999 al n. [REDAZIONE] di formalità per incertezza sulla identità degli immobili gravati;

c) dichiarare la nullità del contratto di mutuo edilizio a rogito per Notulo [REDAZIONE] del 03.03.1999, Rep. [REDAZIONE] e successivi del medesimo Nomin di erogazione (28.07.2000, Rep. n. [REDAZIONE] - 13.11.2000, Rep. n. [REDAZIONE] e di risuzione liberatoria e frazionamento (29.05.2001, Rep. n. [REDAZIONE] per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 c. 2 c.c. e la conseguente insisterenza originaria del titolo esecutivo in capo a [REDAZIONE] S.p.A.;

d) dichiarare la originaria insisterenza del titolo esecutivo in capo a [REDAZIONE] S.p.A. in relazione al secondo intervento spiegato in data 18.04.2007;

La [REDAZIONE] srl si è costituita in giudizio, assegnando le seguenti conclusioni:

"Piaceva all'Eccellentissimo Tribunale di Civitavecchia, per tutti i motivi susposti, *conveniens relexis*, rigenzare l'opposizione in quanto alla ammissione, improponibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto non dubbio.

In via ricavazione, condanna la parte attiva al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio nonché, ex art. 96, III^a comma c.p.c., al risarcimento danni per lite temeraria nella misura non superiore a € 30.000,00=, o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia.

Condannare in ogni caso, la parte attiva al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio nonché, ex art. 96, III^a comma c.p.c., di una somma, in favore della istante, equitativamente determinata".

Si è altresì costituita in giudizio [REDAZIONE] SpA, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 1.12.2010 il procuratore della [REDAZIONE] srl ha dichiarato l'intervento illusorio della società.

La controversia è stata dapprima ricavata innanzi ad altro giudice all'udienza del 19.1.2011 e successivamente rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.5.2011, non essendo comparsa le parti all'udienza del 19.1.2011.

Con "ricorso per riassunzione del giudizio interrotto", depositato il 7.4.2011 e finalmente notificato nel termine assegnato con provvedimento in data 18.5.2011, la [REDAZIONE] srl ha chiesto fissarsi l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Fissata l'udienza del 7.12.2011, a seguito della notifica del ricorso in

riassunzione si è ritualmente costituito il Fallimento [REDACTED] srl, conseguendo le seguenti conclusioni:

"Piaceva all'Ufficio Tribunale di Civitavecchia, *contraria refutat*:

- in via principale di dichiarare estinta il giudizio n. [REDACTED] 10 RG;

- in via subordinata di dichiarare l'improcedibilità *velo cessata la materia del contendere*:

- in ogni caso, dichierare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ricorrenzionale ex art. 96 c.p.c. formulata da [REDACTED] Srl. Con vittoria alle spese, competenze ed oneri di lite".

L'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Fallimento [REDACTED] srl, è fondata.

La declinatoria di fallimento della società, originaria opposta, è stata infatti ritualmente portata a conoscenza delle controparti a data del 1.12.2010, con dichiarazione resa dal procuratore costituito.

Da tale momento, pertanto, si è verificato l'effetto interruzione previsto dall'art. 43 ultimo comma LF, cioè, in ragione dell'automaticità dello stesso, operante di diritto, presente dalla declinatoria giudiziale di interruzione del processo. Dal medesimo momento decorre altresì il termine per la riassunzione del giudizio (cfr. Cass. sez. L, sentenza n. 5650 del 07/03/2013: "In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'appariria del castigatorio, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 247, aggiornato dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale deuts interruivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da sede privilegiata").

La stessa società [REDACTED] peraltro, ha maneggiato di ritenere il processo interrotto pur in assenza di una dichiarazione giudiziale di interruzione, depositando ricorso per la riassunzione del giudizio.

Tale ricorso, tuttavia, è stato depositato successivamente allo spirare del termine

trimestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009, entrato in vigore il 4.7.2009.

La suddetta disposizione trova applicazione nel presente giudizio, posto che l'atto introduttivo è stato notificata nell'anno 2010.

Né può ritenersi come sostenuto dalla [REDACTED] – che debba applicarsi, nel caso in esame, la previgente formulazione dell'art. 305 c.p.c. (a mente del quale il termine per la riassunzione era fissato in sei mesi dall'evento interattivo), in ragione della data del deposito dei ricorsi in opposizione nella procedura ordinaria antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha infatti natura di procedimento a struttura bifasica, che vede in sua prima fase, necessaria e cognizione sommaria, innanzi al giudice dell'esecuzione e la seconda fase, eventuale e cognizione piena, innanzi al giudice della cognizione ordinaria.

Per quanto il *thème descendait* delle due fasi sia analogo (sia pure caratterizzato da un diverso grado di approfondimento sulle questioni che ne formano l'oggetto), il giudizio di cognizione – come detto, momentaneamente eventuale, e viene introdotto esclusivamente con la notifica dell'atto di citazione, con la quale si dà inizio al giudizio di merito. È solo alla sua seconda fase che si applicano le disposizioni processuali previste per il giudizio di cognizione, ivi comprese quelle in materia di interruzione del giudizio e successiva riassunzione, che non trovano invece applicazione nel processo esecutivo.

Il momento da tenere in considerazione al fine di determinare la pendenza del giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione all'esecuzione è pertanto quello della notifica dell'atto di citazione.

Ne risulta che al presente giudizio, introdotto successivamente al 4.9.2009, si applica il disposto dell'art. 305 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

Il termine per la riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione conseguente alla declaratoria di fallimento della società opponente, è pertanto di tre mesi.

Il suddetto termine non è stato rispettato, atteso che il ricorso per la riassunzione è stato depositato il 7.4.2011, mentre l'evento interattivo è stato formalmente posto a conoscenza delle parti all'udienza del 1.12.2010.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Sussistono questi motivi, avuto riguardo alla novità delle questioni trattate, per le quali non risultano precedenti di legittimità (cioè, in particolare, quanto alla questione del momento di inizio del giudizio di cognizione inteso eletto a seguito di opposizione all'esecuzione, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in materia di estinzione del giudizio, come modificate dalla legge n. 69 del 2009) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara l'estinzione del giudizio;

spese compensate.

Civitavecchia, 02/03/2015

Il Giudice
Alessio Romano Frislolini

Ex Parte Creditoris